



Provincia di Bolzano

Legge Provinciale n. 3 del 13 febbraio 1997

Istituzione del tributo provinciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

(B.U.R Trentino Alto Adige n. 11 del 4 marzo 1997)

Il Consiglio Provinciale ha approvato

Il Presidente della Giunta Provinciale
promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Oggetto del tributo e soggetti passivi

1. E' istituito il tributo provinciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Il tributo si applica per il deposito in discarica dei seguenti rifiuti:

- a) rifiuti dei settori minerario, estrattivo, metallurgico, edilizio e lapideo;
- b) rifiuti speciali e tossici nocivi;
- c) rifiuti solidi urbani e assimilabili agli urbani;
- d) residui e sovvalli.

2. Il tributo è dovuto, con obbligo di rivalsa nei confronti di chi effettua il conferimento:

- a) dal gestore dell' impresa di stoccaggio definitivo;
- b) dal gestore di impianti di incenerimento senza recupero di energia.

3. Il tributo è dovuto altresì da chiunque esercita, ancorchè in via non esclusiva, l' attività di discarica abusiva, fermo restando l' obbligo di bonifica e rimessa in pristino dell' area, e da chiunque effettua deposito incontrollato di rifiuti in discarica abusiva.

4. L' utilizzazione a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni su cui insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido agli oneri di bonifica e alla rimessa in pristino dell' area nonchè al pagamento del tributo, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva all' Agenzia provinciale per la protezione dell' ambiente e la tutela del lavoro, prima della constatazione delle violazioni di legge.



Gestione-Rifiuti.it

Note:

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 29, commi 1 e 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n.17, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

ARTICOLO 2

Basi imponibile e determinazione dell' ammontare del tributo

1. La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità di rifiuti conferiti in discarica, determinata sulla base delle annotazioni effettuate sui registri tenuti secondo le modalità di cui all' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

2. L' unità di misura è il metro cubo per i rifiuti di cui all' articolo 1, comma 1, lettera a), ed il chilogrammo per i rifiuti di cui all' articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d). L' ammontare del tributo è fissato, con deliberazione della Giunta provinciale da approvarsi entro il 31 luglio di ogni anno per l' anno successivo, per unità di misura dei rifiuti conferiti:

- a) da lire 2.000 a lire 20.000 per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico;
- b) da lire 10 a lire 20 per gli altri rifiuti speciali;
- c) da lire 20 a lire 50 per i rifiuti solidi urbani e tossiconocivi;
- d) nella misura del 20 per cento dell' importo per rifiuti solidi urbani, per rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia e per il deposito in discarica di scarti e sovralli da impianti di selezione, riciclaggio ed impianti automatici di compostaggio e di scorie di impianti di incenerimento con recupero di energia.

3. In caso di mancata determinazione dell' importo entro il termine di cui al comma 2, si intende prorogata la misura vigente.

4. Il tributo è determinato moltiplicando l' ammontare del tributo per il quantitativo nonchè per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell' incidenza sul costo ambientale, stabilito dalla Giunta provinciale con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della regione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Note:

Nota all'art. 2

L'art. 19 del D.P.R. 10 Settembre 1982, n. 915, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 353 del 24 dicembre 1982, reca l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico per rifiuti.

ARTICOLO 3

Versamento e dichiarazione

1. Il tributo va versato alla provincia entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito, tramite conto corrente postale intestato al Tesoriere della Provincia.

2. Entro il mese di gennaio di ciascun anno i gestori di cui all' articolo 1, comma 2, devono presentare alla Ripartizione provinciale Finanze e bilancio una dichiarazione contenente l'



Gestione-Rifiuti.it

indicazione delle quantità complessive dei rifiuti conferiti nell' anno precedente nonché dei versamenti effettuati.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, determina le modalità di versamento del tributo e di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, e ne approva il modello, contenente anche le istruzioni per la compilazione.

4. Le dichiarazioni non conformi al modello di cui al comma 3 o presentate con un ritardo superiore a trenta giorni rispetto al termine di cui al comma 2 sono considerate come non presentate.

ARTICOLO 4

Devoluzione del gettito

1. Il gettito derivante dall' applicazione del tributo speciale di cui alla presente legge è assegnato ai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio della Provincia per il finanziamento degli interventi a cura dell' Agenzia provinciale per la protezione dell' ambiente e la tutela del lavoro.

ARTICOLO 5

Sanzioni amministrative

1. L' omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da tre a sei volte il tributo relativo all' operazione.

2. L' omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da due a quattro volte l' ammontare del tributo non versato o tardivamente versato; se il ritardo non supera i trenta giorni, la sanzione è ridotta alla metà .

3. L' omissione della dichiarazione di cui all' articolo 3, comma 2, e la presentazione di essa con indicazioni inesatte comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 200.000 a lire un milioni.

4. La presentazione della dichiarazione di cui all' articolo 3, comma 2, con un ritardo non superiore a trenta giorni, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 150.000 a lire 600.000.

5. Chiunque esercita, ancorchè in via non esclusiva, l' attività di discarica abusiva e chiunque effettua deposito incontrollato di rifiuti in discarica abusiva soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari a tre volte l' ammontare del tributo.

6. Coloro che ostacolano agli addetti al controllo l' accesso nei luoghi adibiti all' esercizio dell' attività e negli altri luoghi ove devono essere custoditi i registri e la documentazione inerente l' attività , al fine di procedere all' ispezione dei luoghi ed alla verifica della relativa documentazione, o non esibiscono, a richiesta, tale documentazione, soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire un milione a lire sei milioni.



Gestione-Rifiuti.it

ARTICOLO 6

Accertamento delle violazioni e applicazione delle sanzioni amministrative, nonché riscossione e rimborso del tributo

1. L' accertamento delle violazioni consistenti nell' omessa o ritardata presentazione della dichiarazione di cui all' articolo 3, comma 2, è effettuato dalla Ripartizione provinciale Finanze e bilancio.

2. I processi verbali sull' accertamento di violazioni di cui alla presente legge sono trasmessi, entro trenta giorni dall' accertamento, alla Ripartizione provinciale Finanze e bilancio, che entro i successivi sessanta giorni provvede alla notifica agli interessati, invitandoli a presentare le loro deduzioni entro il termine di trenta giorni dalla notifica stessa.

3. Entro il termine di trenta giorni di cui al comma 2, gli interessati possono definire la controversia tramite il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta e del tributo dovuto, oltre alle spese di procedimento. Le somme pagate a tale titolo non sono rimborsabili.

4. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che si sia avuta la definizione della controversia, il direttore della Ripartizione provinciale Finanze e bilancio, se ritiene fondato l' accertamento, determina, con provvedimento definitivo, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento agli obbligati, unitamente all' ammontare del tributo dovuto, oltre agli interessi moratori e alle spese. Se non ritiene fondato l' accertamento, dispone l' archiviazione degli atti, comunicando il relativo provvedimento agli interessati e all' organo accertatore.

5. L' ordinanza di ingiunzione di cui al comma 4, costituisce titolo esecutivo, è notificata agli obbligati. Qualora le somme di cui è stato ingiunto il pagamento non vengano versate in tutto o in parte, la Ripartizione provinciale Finanze e bilancio procede alla riscossione coattiva con l' osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

6. L' accertamento delle violazioni previste dalla presente legge può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni decorrenti dall' ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione annuale di cui all' articolo 3, comma 2.

7. Ove non sia possibile determinare il momento dei conferimenti in discarica, sia autorizzata che abusiva, di una data quantità di rifiuti, questi si presumono, fino a prova contraria, conferiti nel trimestre precedente a quello in cui è stato effettuato l' accertamento della violazione.

8. Per quanto non diversamente disposto nei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, si applicano le disposizioni di cui alla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9.

9. Gli aventi titolo possono chiedere la restituzione di quanto indebitamente pagato entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, con istanza da presentarsi alla Ripartizione provinciale Finanze e bilancio.

Note:

Nota all'art. 6, comma 5

Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 29 febbraio 1988, reca la riscossione delle imposte dirette.

Nota all'art. 6, comma 8

La legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, modificata e integrata con le leggi provinciali n. 11 del 21 maggio 1996, n. 31 del 18 agosto 1983, n. 30 del 29 ottobre 1991, n. 17 del 22 ottobre 1993, reca le norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative.



Gestione-Rifiuti.it

ARTICOLO 7

Esclusioni

1. Il tributo non si applica ai residui generali dello sfruttamento delle cave, nonchè ai residui inerti di cui al decreto del Ministro dell' ambiente 5 settembre 1994, idoneamente collocati nell' area di concessione o nell' ambito dell' unità produttiva di cava, in base al piano di ripristino ambientale approvato.

Note:

Nota all'art. 7

Il decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994, n. 2121, reca disposizioni in materia di riutilizzo di residui.

ARTICOLO 8

Norme transitorie

1. per l' anno 1997 il tributo è dovuto nella misura minima.
2. Il tributo di cui all' articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 deve essere versato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Note:

Nota all'art. 8

Il testo dell'art. 3 comma 24 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1996, è il seguente:

"24. Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, a decorrere dal 1 gennaio 1996 è istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

ARTICOLO 9

Modifica alla legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, concernente " Norme per la tutela del suolo da inquinanti e per la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi"

1. Dopo l' articolo 23 della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61 è inserito il seguente:
" Art. 23- bis (Smaltimento dei rifiuti in ambito provinciale) - 1. Rifiuti prodotti nel territorio della provincia di Bolzano, la cui raccolta e smaltimento compete ai comuni e altri enti pubblici, devono essere smaltiti in ambito provinciale, qualora esistano idonei impianti di smaltimento. In casi eccezionali, l' assessore competente può autorizzare lo smaltimento di rifiuti fuori provincia.
2. Chiunque violi la disposizione di cui al comma 1 soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire dieci milioni a lire venti milioni."

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, li 13 febbraio 1997

Fonte: questo documento è stato estratto dal nostro ufficio tecnico dall'archivio del Bollettino Ufficiale Regionale

